

DECRETO "RILANCIO"



di **Monica Facchetti**



1 • LE SOSPENSIONI E LE PROROGHE FISCALI

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno, continua, tra le varie disposizioni, con le proroghe degli appuntamenti fiscali adottate da precedenti provvedimenti, emanati a seguito dell'emergenza sanitaria.

Il Decreto "Cura Italia" e il successivo Decreto "Liquidità" hanno previsto diversi differimenti in avanti degli adempimenti fiscali. Con il Decreto Rilancio molte scadenze sono state spostate al 16 settembre 2020. Ecco di seguito quanto previsto in tema di sospensione e proroghe fiscali.

Saldo e l'acconto Irap	<p>L'articolo 24 del Decreto Rilancio, prevede a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del citato Decreto un'importante novità.</p> <p>Nello specifico, non è dovuto il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP 2019;• della prima rata dell'acconto IRAP 2020. <p>È confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019, quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal modello IRAP 2019 (relativo al 2018).</p>
Le sospensioni dei versamenti	<p>Il D.L. n. 18/2020 ha sospeso alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, che scadevano nel mese di marzo, e dei relativi adempimenti in scadenza fino al mese di maggio 2020. La ripresa dei versamenti era stata fissata al 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno essendo il 31 domenica), senza sanzioni ed interessi in unica soluzione, o anche fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal 1° giugno.</p> <p>Il Decreto Rilancio (art. 127), ha disposto la proroga dei versamenti dal 1° giugno al 16 settembre 2020. Entro tale data va versato quanto dovuto in unica soluzione o con rate mensili di uguale importo (fino ad un massimo di quattro).</p> <p>Nello specifico, il Decreto Rilancio (art. 177) dispone che, per il 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p>
Versamenti accertamento con adesione e conciliazione	<p>È stato prorogato al 16 settembre 2020 (art. 149) il termine per versare le somme, che scadono nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, dovute a seguito dei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">• atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/1997;• accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992;• accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992; atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, D.L. n. 70/1988, 52, D.P.R. n. 131/1986 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/1990;• atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, D.P.R. n. 131/1986; atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione);• avvisi di liquidazione emessi per omesso/insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/1990, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex D.P.R. n. 601/1973 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/1961. <p>È prorogato al 16 settembre 2020 il termine per la notifica del ricorso di primo grado, innanzi alle Commissioni Tributarie, relativo ai predetti atti, nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 (avvisi di accertamento/avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono sempre nel periodo 9 marzo - 31 maggio 2020.</p>

<p>Versamenti delle somme relative alle definizioni agevolate</p>	<p>La sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9 marzo - 31 maggio 2020 interessa (art. 149 comma 4 del D.L. 34/2020) anche le somme rateizzate delle definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, del D.L. n. 119/2018, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione agevolata dei PVC; • definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, (avvisi di accertamento-rettifica-liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione); • definizione agevolata delle controversie tributarie; • regolarizzazione per le società/associazioni sportive dilettantistiche. <p>Anche in questo caso, i versamenti prorogati sono effettuati senza sanzioni ed interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione entro il 16 settembre 2020; • mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2020.
<p>Cartelle di pagamento e avvisi</p>	<p>Viene disposta (all'art. 154) la proroga, dal 31 maggio al 31 agosto 2020, del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, del D.L. n. 18/2020 relativamente alle somme derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione; • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi; • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane, ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione; • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali; • atti esecutivi emessi dagli Enti locali. Sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8 marzo - 31 agosto 2020. <p>I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 settembre 2020.</p>

2 • I CREDITI D'IMPOSTA

Si riepilogano di seguito i principali crediti d'imposta contenuti nel Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020.

<p>Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (art. 28)</p>	<p>Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro, hanno diritto ad un credito di imposta in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento della loro attività.</p> <p>Il credito spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il locatario, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (confronto, cioè, marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 con aprile 2019 e maggio 2020 con maggio 2019). Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021) oppure in compensazione orizzontale. Non è tassato. Il credito di imposta per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dal D.L. 18/2020 con riferimento ai canoni di locazione degli immobili di categoria C/1.</p>
<p>Crediti d'imposta lavoro edili (art. 119)</p>	<p>Per le spese sostenute nel periodo 01/07/2020 - 31/12/2021 da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche, • condomini; • e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, <p>viene introdotto un super bonus del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo.</p> <p>Le condizioni per accedere al bonus sono tre e l'intervento realizzato deve consistere in uno dei seguenti:</p> <p>a) isolamento termico dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente; b) interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri impianti centralizzati, con efficienza almeno pari alla classe A;</p> <p>c) interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti invernali esistenti con altri impianti; gli interventi devono rispettare i requisiti minimi tecnici previsti dai provvedimenti emanati in materia dal MISE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intervento deve assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata. • La detrazione, in misura pari al 110%, spetta anche per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1); • per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi 1-bis - 1-septies del citato D.L. 16/2013; • per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati se sono verificate due condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. gli interventi siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1) del precedente elenco, oppure ad un intervento di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi 1-bis - 1-septies del citato D.L. 16/2013; 2. l'energia non autoconsumata in sito sia ceduta al GSE; • per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente almeno ad uno degli interventi di cui al punto 1) del precedente elenco. <p>La detrazione del 110% spetta per gli interventi fatti nei condomini o nelle abitazioni che rappresentino l'abitazione principale delle persone fisiche (con eccezione IACP e Coop edilizie). La detrazione è recuperata in cinque anni.</p>

<p>Sconto in fattura e cessione credito lavori edili (art. 121)</p>	<p>Per gli anni 2020 e 2021, i contribuenti cui spetta la detrazione fiscale di cui al punto precedente, possono scegliere, alternativamente, di trasformare la detrazione stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in uno sconto sul corrispettivo fino ad un importo massimo del corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore il quale, a sua volta, può recuperarlo sotto forma di credito di imposta, oppure cederlo ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari; • in un credito di imposta con facoltà di cederlo ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari. <p>A tal fine, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visto di conformità di un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni che attesti la regolarità delle fatture e dei presupposti che danno diritto alla detrazione; • asseverazione di un tecnico abilitato del rispetto dei requisiti tecnici. <p>Gli interventi per cui spetta tale possibilità sono: interventi di recupero edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR);</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficienza energetica; • adozione di misure antisismiche; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la tinteggiatura e la pulitura (bonus facciata); • installazione di impianti fotovoltaici; • installazione di colonnine di verifica per la ricarica dei veicoli elettrici.
<p>Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)</p>	<p>Agli esercenti attività di impresa, arte e professione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel limite massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'acquisto di dispositivi di sicurezza individuali (mascherine, guanti disinfettanti) e di dispositivi di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi).</p> <p>Il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento della spesa (quindi modello Redditi 2021) oppure in compensazione. Non è tassato. Verrà emanato un provvedimento attuativo da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>

3 • LE COMPENSAZIONI

Si riepilogano di seguito le tre principali novità in tema di compensazione tra crediti e debiti introdotte dal Decreto Rilancio.

<p>Compensazione crediti e debiti (art. 145)</p>	<p>Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro, hanno diritto ad un credito di imposta in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento della loro attività.</p> <p>Il credito spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il locatario, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (confronto, cioè, marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 con aprile 2019 e maggio 2020 con maggio 2019). Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021) oppure in compensazione orizzontale. Non è tassato. Il credito di imposta per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto dal D.L. 18/2020 con riferimento ai canoni di locazione degli immobili di categoria C/1.</p>
<p>Innalzamento limite compensazione crediti orizzontali (art. 147)</p>	<p>Per il 2020, il limite di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti, generalmente fissato a 700.000 euro, è innalzato a 1 milione di euro;</p>
<p>Compensazione crediti e debiti prestazioni Pubblica amministrazione (art. 153)</p>	<p>Nel periodo compreso tra l'08/03/2020 e il 31/08/2020, sono sospese le verifiche di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, per cui il contribuente che esegue una prestazione nei confronti di una P.A. può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. stessa, anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.</p>